



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 289/2026

LUCIA VIGNALE

UP - 26/02/2026

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 39409/2025

ATTILIO MARI

LUCA LORENZETTI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Silvia SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

il difensore di ██████████ Avv. ██████████ del foro di Perugia, ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza del 14 febbraio 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Perugia, che ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, cod. strada e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l'ha condannata alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, perché il giorno 8 aprile 2019 circolava nei pressi del centro abitato di [REDACTED] alla guida della sua autovettura Toyota Yaris targata [REDACTED] in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato presso il pronto soccorso dell'ospedale di [REDACTED] un tasso alcolemico pari a 2,93 gr/l e quindi superiore a 1,5 grammi per litro, e provocava un incidente stradale in quanto entrava in collisione con un'autovettura Alfa Romeo Mito. Con il beneficio della sospensione condizionale della pena e con applicazione della confisca dell'autovettura e della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 356 e 191 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 186 cod. strada, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per omesso preventivo avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

Sostiene che l'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore previsto dagli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. sussiste non solo quando la polizia giudiziaria richiede un prelievo ematico *ex novo* per l'accertamento alcolemico, ma anche quando la p.g. richiede che un ulteriore accertamento venga svolto su un campione ematico già prelevato autonomamente dalla struttura sanitaria a fini di diagnosi e cura.

Lamenta, quindi, violazione del diritto di assistenza tecnica difensiva, con conseguente inutilizzabilità dell'accertamento alcolemico e illegittimità della condanna per mancanza della prova dello stato di ebbrezza.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge nonché contestualmente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante da altri atti del processo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Censura, in particolare, il travisamento della prova documentale in cui



era incorsa la Corte di appello perché aveva confermato la condanna ritenendo che l'operatore del pronto soccorso avesse richiesto le analisi alle ore 12:57 e che la richiesta dei carabinieri fosse giunta solo alle ore 13:00, in contrasto con la richiesta originale dei Carabinieri di [REDACTED] che risultava inviata a mezzo fax alle ore 12:20. Il travisamento della prova era decisivo in quanto di mostrava che il prelievo ematico ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico era stato attivato su impulso della p.g., senza avere dato previo avviso alla ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con conseguente nullità dell'accertamento e inutilizzabilità del risultato alcolemico.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Silvia Salvadori, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il difensore di [REDACTED] Avv. [REDACTED] del foro di Perugia, ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell'omesso previo avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non con riferimento al prelievo ematico, bensì con specifico riferimento alla richiesta asseritamente formulata dalla p.g. di effettuare un accertamento su un campione ematico già prelevato autonomamente dalla struttura sanitaria a fini di diagnosi e cura.

Seppure rubricata come violazione di legge (segnatamente degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.), il motivo ha ad oggetto – e sottopone a questa Corte di legittimità – anche il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'asserita richiesta della p.g. di accertamento alcolemico su campione ematico già prelevato autonomamente.

2.1. Così formulato, il motivo è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti perché la doglianza non è stata previamente dedotta come motivo di appello, con il quale è stato sostenuto invece che il prelievo ematico per l'accertamento alcolemico era stato effettuato su richiesta della p.g.; pertanto, la doglianza non è stata sottoposta al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluta con l'impugnazione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame



riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, Rv. 288905-02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (vds, ex plurimis, Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191-02; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903).

2.2. Il motivo di ricorso è, peraltro, inammissibile anche perché manifestamente infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225 - 01).

Peraltro, secondo l'orientamento ormai prevalente di questa Corte di legittimità, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un



prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, Ciselli, Rv. 287595 – 01; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676-02; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621-01; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281-01; Sez. 4, n. 27490 del 21/05/2019, Traetta, non mass.).

«Con le predette sentenze, si è chiarito che la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.» (vds., in termini, Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676-02).

Orbene, nel caso in esame, dalle sentenze di merito, che trattandosi di doppia conforme di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, risulta che dall'istruzione dibattimentale è emerso chiaramente che il prelievo è stato fatto, su richiesta pervenuta dal Pronto Soccorso, proprio e solo al fine di eseguire le opportune valutazioni in ordine all'importanza e alla tipologia del trauma riportato, nonché alla conseguente terapia da somministrare, accertamenti che non potevano essere eseguiti senza un'indagine avente ad oggetto anche un'eventuale intossicazione alcolica. Pertanto, non c'è alcun dubbio che il prelievo è stato effettuato secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica e a seguito di incidente stradale che rendeva necessarie le cure a causa delle lesioni riportate (frattura del quinto metacarpo di destra, infrazione dell'epifisi del radio di destra, con prognosi di giorni trenta), e che il prelievo eseguito sull'imputata per verificare il tasso alcolemico era necessario per accertare valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura (pag. 4 della sentenza del Tribunale di Perugia).

Poiché, dunque, gli stessi sanitari avevano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si era, di fatto, limitata ad acquisire la documentazione dell'analisi, non sussisteva l'obbligo di dare l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.



3.1. La ricorrente lamenta travisamento della prova documentale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello in ordine agli orari ai quali sarebbero state richieste le analisi, rispettivamente, dall'operatore del pronto soccorso e dai Carabinieri, sostenendo, in particolare, che la richiesta dei Carabinieri di [REDACTED] sarebbe stata inviata a mezzo fax alle ore 12:20 (e non alle ore 13:00 come ritenuto dalla Corte di appello).

3.2. Dall'esame degli atti e segnatamente dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale di [REDACTED] (con accesso alle ore 12:42 del 08.04.2019) risulta che la richiesta di verifica del tasso alcoolemico ("Alcolemia") è stata effettuata alle ore 12:57 del 08.04.2019 da parte dell'operatore del pronto soccorso [REDACTED]

Mentre la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona di [REDACTED] [REDACTED] risulta essere stata effettuata dai Carabinieri della stazione di [REDACTED] alle ore 13:00 del 08.04.2019, previa compilazione di modulo predisposto, e consegnata al medico del pronto soccorso da parte del V.Brig. [REDACTED]

Se ne deduce che la dicitura "[REDACTED] [REDACTED]" non individua l'orario di pervenimento della richiesta al pronto soccorso, ma soltanto l'orario di trasmissione, a mezzo fax, del modulo compilato (o da compilare con le generalità della persona ricoverata).

Dai risultati delle analisi risulta, poi, che il prelievo è stato effettuato alle ore 13:19 e che la richiesta di analisi proveniva dal pronto soccorso ("PRONTO SOCC. E ASTANT. CDC").

3.2. In ogni caso, la contestualità delle richieste (dell'operatore del pronto soccorso e dei Carabinieri) non esclude che il prelievo finalizzato alla verifica del tasso alcoolemico sia stato effettuato in ospedale, a seguito di incidente stradale le cui conseguenze lesive avevano reso necessario l'immediato apprestamento di terapie e cure, in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso in quanto necessario per accertare valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura.

Il dedotto vizio di travisamento della prova è, quindi, manifestamente infondato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/02/2026.

Il Consigliere estensore
Luca Lorenzetti

Il Presidente
Andrea Montagni

